

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3116 del 28/06/2019
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla Conoide Conca nei comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico - ATERSIR - pratica DG16A0002
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3189 del 27/06/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*") e delega con protocollo PG/2019/1828 (delega delle funzioni afferenti alle grandi derivazioni);

PRESO ATTO CHE:

- la Società Italiana Servizi S.p.A. (Sis S.p.A.), P.IVA 82006370405, con istanze n. 5723, 5724, 5277, 5709, 5710, 5708, 5704, 5705, 5706, 5707, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5716, 5717, 5725, 5726, 5718, 5720, 5713, 5714, 5711, 5700, 5712, 5715, 570, 5719 del 31/07/2000,

ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 38 r.r. 41/2001, originando i procedimenti recanti i seguenti codici: RNPPA1151, RNPPA1150, RNPPA1152, RNPPA1749, RNPPA1748, RNPPA1733, RNPPA1737, RNPPA1736, RNPPA1735, RNPPA1734, RNPPA1147, RNPPA1146, RNPPA1145, RNPPA1178, RNPPA1179, RNPPA1177, RNPPA1744, RNPPA1730, RNPPA1149, RNPPA1148, RNPPA1743, RNPPA1728, RNPPA1146, RNPPA1745, RNPPA1747, RNPPA1032, RNPPA1732, RNPPA1731, RNPPA1031, RNPPA1729;

- l'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Rimini, con istanza del 14/11/2006, prot. n. 1044199, ha presentato domanda di subentro nelle domande di concessione presentate dalla Società Italiana Servizi S.p.A. con variante e con unificazione dei procedimenti, ai sensi dell'art. 42 del R.R. 41/01, per la derivazione da 30 pozzi ubicati nei Comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico;
- l'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Rimini, con nota PG/2009/124153 del 01/06/2009, ha comunicato la rinuncia alla domanda di concessione preferenziale di derivazione per il pozzo denominato "Centrale di Misano" sito nel Comune di Misano (RN), in via Dante (cod. RNPPA1745);
- il Comune di Riccione, con nota n. 29569 del 09/08/2011, relativamente alla pratica cod. RNPPA1745, ha dichiarato di aver provveduto alla rimozione dell'opera di presa e al ripristino dei luoghi, come da prescrizioni del Servizio comunicate con nota PG/2011/8892 del 14/01/2011, allegando dichiarazione di ultimazione dei lavori della ditta incaricata;
- così come indicato all'art. 26 comma 3 del RR 41/2001, il 23/11/2006 è stata presentata all'amministrazione regionale competente da parte dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Rimini domanda per attivare la procedura di V.I.A. per ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche per uso acquedottistico (consumo umano) dalle

falde sotterranee per il campo pozzi nei Comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico;

- secondo la L.R. n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” per le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato già esercitate dalle Autorità d’ambito è costituita Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) che subentra nei rapporti attivi e passivi delle sopresse Agenzie d’Ambito;
- gli obblighi di pubblicazione come da art. 10 del RR 41/2001 sono rispettati con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 08/11/2006 e il 06/03/2019;

CONSIDERATO che l’istanza di concessione in oggetto riguarda opere già esistenti sulle quali non sono previsti allo stato attuale interventi strutturali o modificativi delle condizioni di esercizio;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati, relativi all’istanza di concessione:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 30 raggruppati in 3 campi pozzi denominati Centrale fungo Cattolica, Centrale Benevento Riccione, Centrale Misano;
- ubicazione del prelievo: Comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico;
- portata massima di esercizio pari a l/s 343,00;
- volume d’acqua massimo complessivamente richiesto pari a mc/anno 4.000.000,00;
- destinazione della risorsa ad uso consumo umano;

CONSIDERATO che la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;

PRESO ATTO che l’istruttoria di valutazione di impatto ambientale con la chiusura della conferenza di servizi e la firma del rapporto ambientale del 27/02/2019 ha acquisito i pareri degli Enti interessati quali la Provincia di Rimini, il Comune di Cattolica, di Riccione, di San Giovanni in

Marignano, di Misano Adriatico, l'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, l'AUSL di Rimini e il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO, a seguito della procedura di VIA, che:

- la portata massima prelevabile dall'intero campo pozzi sia pari a 343 l/s;
- il volume annuo complessivo concedibile sia pari a 3.700.000 mc;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica sia qualificabile, per la definizione del canone, come consumo umano;
- il canone per l'anno 2019 si quantifica nella misura di euro 7.263,30;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 23/05/2019, la somma pari a euro 290,70 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha corrisposto, in data 27/03/2019, il canone per l'annualità 2019, pari ad euro 7.263,30 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

DATO ATTO che il prelievo dei pozzi oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.R. 238/99 e dell'art. 23 del D.Lgs 152/99;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta, che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2048, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DATO ATTO CHE, risultino adempiuti gli obblighi derivanti dalla concessione (cod. pratica RNPPA1745), per la quale è stata presentata rinuncia, e che non sussistano elementi ostativi

all'archiviazione del procedimento, per cui sono da ritenersi superate le prescrizioni date nel Rapporto Ambientale, con riferimento all'obbligo di rimozione dell'opera di presa e alle dotazioni del pozzo di dispositivi di sicurezza passivi che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire l'unificazione delle pratiche cod. RNPPA1151, RNPPA1150, RNPPA1152, RNPPA1749, RNPPA1748, RNPPA1733, RNPPA1737, RNPPA1736, RNPPA1735, RNPPA1734, RNPPA1147, RNPPA1146, RNPPA1145, RNPPA1178, RNPPA1179, RNPPA1177, RNPPA1744, RNPPA1730, RNPPA1149, RNPPA1148, RNPPA1743, RNPPA1728, RNPPA1146, RNPPA1747, RNPPA1032, RNPPA1732, RNPPA1731, RNPPA1031, RNPPA1729 nella sola pratica recante il codice DG06A0002, con conseguente archiviazione dei relativi procedimenti;
2. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (codice DG06A0002) di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 29 pozzi;
 - ubicazione del prelievo: Comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico, su terreni nella disponibilità all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;
 - la risorsa è destinata ad uso consumo umano;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 343,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.700.000;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2048;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto;

5. di stabilire che il disciplinare di concessione deve essere controfirmato per accettazione dal concessionario entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di concessione;
6. di dare atto che il canone di concessione per l'anno 2019, pari a euro 7.263,30 è stato pagato;
7. che i canoni annuali successivi all'anno 2019 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno aggiornati come dettagliato in disciplinare;
8. di dare inoltre atto che per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
9. di prendere atto, con riferimento alla pratica n. RNPPA1745, della rinuncia presentata dall'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Rimini, prot. PG/2009/124153 del 01/06/2009, come specificato negli elaborati a supporto della procedura di V.I.A., e conseguentemente di archiviare il procedimento cod. pratica RNPPA1745; e di prendere atto della rimozione dell'opera di presa e del ripristino dei luoghi, per cui sono da ritenersi superate le prescrizioni date nel Rapporto Ambientale;
10. di notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
13. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;
14. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R.

131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

15. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

16. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo (cod. DG06A0002).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

La derivazione avviene tramite 29 pozzi ubicati nei Comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico, su terreni nella disponibilità all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, raggruppati in 3 campi pozzi denominati Centrale fungo Cattolica, Centrale Benevento Riccione, Centrale Misano, con le seguenti caratteristiche risultanti agli atti dell'Amministrazione e di seguito sinteticamente riportati:

		Portata [l/s]	Profondità [m]	UTM RER X	UTM RER Y	Foglio	Mappale
Centrale fungo Cattolica	Centrale di Cattolica	20	19,20	800173	874250	6	1140
	Pellizzari	20	35,60	800170	874186	6	1140
	Badioli	10	39,00	799743	873441	6	2405
	Barogi	10	48,00	800002	873893	6	2160
	Balducci	10	22,30	800036	874056	6	138
	Vincenzetti	14	40,00	799383	873098	6	184
	V 1	10	38,00	798481	872797	5	354
	V 3	14	42,00	798721	872766	5	505
	V 4	10	36,50	798346	872663	5	509
V 6	10	39,70	798397	872902	5	1119	
Centrale Benevento Riccione	Font. 1	5	28,50	795066	876775	14	314
	Font. 2	6	25,30	795251	876511	20	163
	Font. 3	6	28,00	795264	876564	20	162
	Font. 4	5	26,75	795189	876515	20	164
	Font. 5	5	25,20	795204	876578	20	164
	Font. 7	6	28,70	795146	876609	20	160
	Agina 2	4	40,00	795918	874861	8	163
	Agina 3	20	39,70	795845	874944	8	59
	Agina 4	14	39,70	795904	875127	8	90
	Agina 5	14	45,55	795986	875608	9	26
	Agina 6	8	63,40	796088	875832	9	18
	Agina 1	15	38,00	796186	876011	9	397
	Fienile	15	30,80	797190	876175	11	2365
	Conca 7	18	32,30	798183	875190	12	52
Conca 7bis	8	34,70	798199	875147	12	52	
Centrale Misano	Bandieri	18	36,00	796873	875831	10	516
	Pennacchini	18	42,00	797163	875663	10	477
	Tintoretto	10	28,60	797397	875213	21	569
	Suole	20	49,80	796385	875898	9	69
TOTALE		343					

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 343,00 e nel limite di volume complessivo annuo pari a mc/annui 3.700.000.
3. Il prelievo avviene dai corpi idrici 0600ER-DQ2-CCS Conoide Conca - confinato superiore e 0290ER-DQ1-CL Conoide Conca – libero.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione delle portate e del volume di acqua derivata, per ogni singolo punto di prelievo e/o campo pozzi, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare per la verifica del rispetto delle condizioni riportate all'articolo 2 i dati relativi alle portate massime derivate dai singoli pozzi nonché il volume complessivo annuo, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Unità Progetto Demanio Idrico e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione

concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. In occasione di interventi di manutenzione sui pozzi dovrà essere garantito l'isolamento idraulico dei singoli acquiferi captati e dovrà essere esclusa qualsiasi possibilità di captazione e infiltrazione di acque provenienti dagli acquiferi superficiali. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Verifica dell'andamento dei Cloruri** – Si fa presente che, come previsto dal Rapporto Ambientale, per la verifica dell'andamento dei Cloruri sempre entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere trasmessi al Servizio Regionale competente in materia di risorsa idrica i risultati delle analisi condotte ai sensi Dlgs. 31/01 alle fonti, corredate di apposita relazione che ne evidenzia il trend. Considerato che il trend in aumento dei Cloruri può essere determinato dall'eccessivo prelievo effettuato, si raccomanda di provvedere a limitare i prelievi dai pozzi che presentano criticità per le alte concentrazioni di cloruri (al fine di limitare il fenomeno di ingressione salina), e si evidenzia fin da ora che, qualora venga segnalato a seguito delle analisi un trend in aumento di tale composto, potrà essere disposta una revisione dei quantitativi concessi.

ARTICOLO 4 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2048, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle

procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Il sottoscritto Vito Belladonna, c.f. BLLVTI60L02D086F, in qualità di direttore, con funzione di gestione amministrativa di ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Vito Belladonna

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.